

Ditta: F.I.E. (Federazione Italiana Escursionismo)

PRECISAZIONI E DEROGHE a POLIZZA RCT mod. 136 n. 1407090

PRECISAZIONE

A maggior precisazione della definizione di polizza per Assicurato si intende: la **Federazione Italiana Escursionismo Comitato Regionale Lombardo**, le **Associazioni facenti parte**, i **Dirigenti**, gli **Allenatori**, i **tesserati della Federazione Italiana Escursionismo**, atleti e non atleti, intendendosi per tali i titolari della tessera nominativa, numerata e datata in vigore per l'anno di copertura della polizza. Detta tessera, titolo che costituisce diritto alla garanzia assicurativa, è rilasciata a cura della Federazione Italiana Escursionismo, a mezzo dei suoi Organi centrali e periferici (comitati regionali, Provinciali, Territoriali e Società affiliate) specificatamente autorizzati attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A parziale deroga dell'Art. 13 Oggetto dell'Assicurazione punto a) Assicurazione responsabilità civile terzi (R.C.T.), la Società si obbliga a tenere indenne la **Federazione Italiana Escursionismo Comitato Regionale Lombardo**, le **Associazioni facenti parte**, i **Dirigenti**, gli **allenatori**, i **Tesserati della Federazione Italiana Escursionismo**, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- Morte e lesioni personali;
- Distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione:

1. Attività sportiva, ricreativa, formativa e associativa in genere, svolta anche singolarmente, compresi i relativi allenamenti e la partecipazione a gare e manifestazioni ed iniziative sportive, ricreative, culturali e turistiche, riunioni;
2. Partecipazione a gare manifestazioni sportive, anche se organizzate da altri Enti purchè in collaborazione e/o in accordo con la Federazione Italiana Escursionismo/Comitato Regionale Lombardo e contemplata nei calendari sportivi della F.I.E. Si intendono comprese anche manifestazioni non presenti nei calendari sportivi della F.I.E purchè tali manifestazioni siano comunicate con almeno 2 giorni di anticipo alla Società od all'Agenzia tramite fax indicando i giorni in cui avverranno tali manifestazioni;
3. Alla partecipazione a manifestazioni internazionali se svolte in Europa e promosse e/o organizzate dalla Federazione Italiana Escursionismo in cui il Comitato Regionale Lombardo risulta interessato per motivi organizzativi;
4. In qualità di organizzatori di manifestazioni/eventi riguardanti le attività statutarie;
5. Attività di pulitura e marcatura sentieri anche con utilizzo di macchine elettriche e/o motore (escluso l'uso di macchine operatrici con patente specifica), attività manuali di manutenzione ordinaria delle sedi, di rifugi ed edifici montani in gestione effettuate dai tesserati.

6. L'attività di giudice di gara per conto della Federazione Italiana Escursionismo in cui il Comitato Regionale Lombardo e/o dell'Associazione affiliata risultano interessati quando si trovano in veste di accompagnatori.

N.B. L'Assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio degli uffici ove ha sede la Federazione sopra indicata, delle sedi/locali date in uso dai Comuni o dei locali dati in uso dagli oratori, dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento delle discipline sportive, esclusi: tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sentieri, impianti sciistici e di risalita.

Nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non assicurate, la garanzia non è operante per i danni che gli stessi dovessero procurare a terzi.

Condizioni Aggiuntive Richiamate:

Condizione F) Difesa Penale; G) Buona fede; M) Persone considerate terzi.

QUALIFICA DI TERZI

A parziale deroga della Condizione Aggiuntiva M) Persone considerate terzi si precisa che sono considerati terzi nei confronti della Federazione Italiana Escursionismo:

- I Tesserati;
- I collaboratori in genere, anche non tesserati.

I Tesserati della Federazione Italiana Escursionismo sono inoltre considerati terzi fra di loro limitatamente a morte e lesioni personali e per i soli esborsi eccedenti la garanzia prestata con la polizza INFORTUNI n. 1407089.

PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

A parziale deroga dell'Art. 15 – Persone non considerate terzi punto a) si precisa che non sono considerati terzi:

il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi altro parente o affine con essi convivente, ad eccezione di quei casi riguardanti morte e lesioni personali qualora il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento di una manifestazione o di un allenamento sportivo ai quali partecipino contemporaneamente danneggiante e danneggiato.

DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA

La copertura assicurativa a favore di ogni singolo Tesserato decorre dalle ore 24:00 del giorno dell'avvenuto tesseramento e cessa al 31 dicembre successivo.

REGOLAZIONE PREMIO

Si intende stralciato l'Art.18 – Regolazione premio e reso operante il seguente articolo:

Il premio lordo si intende stabilito in € 1,50 per Tesserato e per periodo assicurativo, così come definito all'art. 2).

Il premio minimo annuo lordo di polizza comunque dovuto alla Società per ciascun anno assicurativo è fissato in € 2.250,00 calcolato su il numero di 1.500 tesserati.

Entro la data del 31/12 di ciascun anno assicurativo, la Contraente è tenuta a fornire alla Società elenco nominativo, sottoscritto dal legale rappresentante, dei Tesserati e il numero effettivo dei Tesserati relativo al periodo considerato, affinché la Società possa procedere alla regolazione del premio.

La mancata comunicazione da parte delle Contraente entro il termine stabilito dei dati occorrenti per la regolazione, costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Le differenze attive risultanti dalle regolazioni comunicate dalla Società, devono essere pagate entro e non oltre il trentesimo giorno della scadenza annuale stabilito nel giorno 31/12.

Se il contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ovvero, il pagamento della differenza attiva dovuta, Itas può fissare un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per Itas di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati, se il contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, Itas, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Itas ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Resta inteso che in nessun caso la somma dovuta a titolo di premio minimo potrà essere inferiore al premio di un'intera annualità al netto della regolazione.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, si conviene espressamente fra le parti che qualora non siano rispettati i termini di pagamento della regolazione premio, i danni occorsi nel periodo intercorrente tra la data del 31/12 e la data del 31/01 non saranno ritenuti indennizzabili ai sensi artt.ex 1341 e 1342 cc.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

A parziale deroga dell'Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro, la Contraente deve darne avviso entro trenta giorni lavorativi dalla data dell'evento. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e ove esistano dei testimoni, nonché la data, il luogo e la causa del sinistro. La Contraente deve poi far eseguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e ogni eventuale richiesta di risarcimento. La Compagnia si riserva il diritto di effettuare indagini o accertamenti.

CLAUSOLA DI COLLEGAMENTO

La presente polizza è collegata alla polizza Infortuni n. 1407089.

La validità della presente polizza RCT è subordinata alla validità della polizza collegata Infortuni, e cesserà pertanto ogni effetto in caso di cessazione o invalidità della polizza Infortuni n. 1407089.

I.T.A.S. ASSICURAZIONI
AGENZIA DI ERBA
Via Dante, 24 - Tel. 031/810.797